

# Decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e la modifica della legge sui brevetti

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Art. 1

<sup>1</sup> L'Accordo del 17 ottobre 2000<sup>3</sup> relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo.

## Art. 2

La legge sui brevetti del 25 giugno 1954<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 112–116<sup>5</sup>*

*Abrogati*

*Art. 148 (nuovo)*

D. Disposizione  
transitoria relativa  
alla modifica  
del ... della legge  
sui brevetti

<sup>1</sup> Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l'articolo 113 capoverso 1<sup>6</sup>, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un'opposizione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge.

- 1 RS 101
- 2 FF 2005 3397
- 3 RS ...; RU ... (FF 2005 3475)
- 4 RS 232.14
- 5 Cfr. art. 148
- 6 RU 1977 1997

<sup>2</sup> Anche dopo l'entrata in vigore della modifica del [*data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale*] della presente legge, gli articoli 114<sup>7</sup> e 116<sup>8</sup> sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all'articolo 112<sup>9</sup> o rese accessibili al pubblico per il tramite dell'Istituto o presentate all'Istituto conformemente all'articolo 113<sup>10</sup>.

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

<sup>7</sup> RU 1977 1997, 1999 1363

<sup>8</sup> RU 1977 1997

<sup>9</sup> RU 1977 1997, 1999 1363

<sup>10</sup> RU 1977 1997, 1995 2879